

AVV. ERNESTO RUSSO  
AVV. CARMEN MUSURACA  
AVV. ANTONIO COMMISSO  
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

## **INFO RMC 31/12/2020**

### **Oggetto: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46](#)) la **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021")**. Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo ed associativo.

✓ **Collaborazioni sportive** (art. 1, comma 1121)

Il Parlamento ha esteso **anche a Sport e Salute S.p.A. la facoltà di erogare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

✓ **Sgravi contributivi nel settore dilettantistico** (art. 1, commi 34 e 35)

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo (il cui schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle commissioni parlamentari competenti), viene preventivamente istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a copertura di un **esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo**, instaurati da parte delle FSN, DSA, EPS, ASD e SSD con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Si segnala che lo sgravio sarà cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

✓ **Sospensione dei versamenti** (art. 1, commi 36 e 37)

Viene disposta la **sospensione di alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi** a beneficio delle **FSN, DSA, EPS, Associazioni e Società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 (e di quelli successivi).

Nel dettaglio dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 gli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, i versamenti IVA in scadenza

nei mesi di gennaio e febbraio 2021 nonché versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Viene inoltre precisato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- ✓ **Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi** (art. 1, comma 20)

Viene introdotto un **esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi**, compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato.

L'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi.

L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo: i criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Più in particolare, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un **reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi** (relativi all'attività lavorativa in oggetto) **nell'anno 2020 pari ad almeno il 33 per cento** (rispetto all'anno precedente).

- ✓ **Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali** (art. 1, commi 45 e 46)

Il Parlamento ha inteso **detassare il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali**, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, in alcuni settori individuati *ex lege*.

Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- d) arte, attività e beni culturali.

I destinatari della detassazione devono destinare l'imposta sul reddito delle società non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, **accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.**

- ✓ **Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata** (art. 1, commi 386-401)

Per il triennio 2021-2023 viene istituita **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** in possesso di determinati requisiti.

Tale indennità è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:

1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
4. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
6. sono titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità è erogata per **sei mensilità** ed è **pari al 25%**, su base semestrale, **dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate**. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La domanda, recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, è presentata dal lavoratore all'INPS **in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**. Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla **partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale**, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.

✓ **Interventi di prevenzione attraverso l'esercizio fisico** (art. 1, commi 561-562)

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021**. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo.

✓ **Norme in materia di manifestazioni sportive che si svolgano nel territorio di almeno due regioni** (art. 1, commi 605-607)

Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un **fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo.

Con una modifica all'art. 9 del codice della strada, viene previsto che per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più

Regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre Regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.

Si ritiene che il riferimento nei commi in commento solo ad alcune tipologie di gare non sia da intendersi a titolo esaustivo e che, tra quelle comprese nell'ambito di applicazione delle norme, si debbano ritenere comprese quantomeno tutte quelle svolte con veicoli (v. competizioni motociclistiche). Un chiarimento sul punto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appare comunque opportuno.

✓ **Recupero targhe originali veicoli storici** (art. 1, comma 696)

Con una modifica all'art. 93 del codice della strada viene ammessa la facoltà di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile.

Per poter recuperare la targa originale di un mezzo, è necessario che questo sia iscritto nel Registro di uno degli enti certificatori riconosciuti dall'art. 60 del Codice della Strada (ad es. Registro Storico FMI).

✓ **Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile** (art. 1, commi 1087-1089)

Viene istituito un **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore), **nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022** fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

✓ **Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro** (art. 1, commi 1098-1100)

La Legge di bilancio 2021 prescrive che il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, previsto dal Decreto Rilancio, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

✓ **Semplificazioni fiscali** (art. 1, commi 1102-1107)

Le norme introducono alcune semplificazioni in materia fiscale. In particolare, si prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare **trimestralmente**, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta.

Si ricorda che per tali contribuenti rimane l'obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (art. 23 del d.p.r. n. 633/1972): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La Legge di bilancio, inoltre, allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine la norma prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

✓ **Memorizzazione e trasmissione corrispettivi** (art. 1, commi 1109-1115)

Viene introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio** per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti, per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione, per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

Si chiarisce inoltre che **il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti** è effettuato **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione** e viene **differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso**, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

Viene stabilito che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema c.d. "esterometro", bensì utilizzando il **Sistema di Interscambio**.

\*

Si segnala che con l'approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto "Milleproroghe 2021" (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui si scrive) il Governo ha esteso al 31 gennaio 2021 (precedentemente il 31 dicembre 2020) il termine entro il quale le eventuali risorse residue trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'erogazione delle indennità ai collaboratori sportive siano ripartite, tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

Cordiali saluti

***Studio Legale RMC***